



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI FRONTE
DELLA CONCESSIONE IN USO DEI RELATIVI SPAZI
PUBBLICITARI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del contratto
 - Art. 2 – Durata del contratto
 - Art. 3 – Caratteristiche degli impianti
 - Art. 4 – Termine di installazione delle transenne parapetonali
 - Art. 5 – Obblighi della Ditta affidataria
 - Art. 6 – Oneri a carico della Ditta affidataria
 - Art. 7 – Corrispettivo economico
 - Art. 8 – Approvazione dei messaggi pubblicitari
 - Art. 9 – Danneggiamenti e funzionalità delle strutture
 - Art. 10 – Responsabilità per danni e garanzie
 - Art. 11 – Scadenza del contratto e consegna degli impianti
 - Art. 12 – Cauzione provvisoria (garanzia a corredo dell'offerta)
 - Art. 13 – Cauzione definitiva
 - Art. 14 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
 - Art. 15 – Subappalto
 - Art. 16 – Cessione del contratto
 - Art. 17 – Decadenza
 - Art. 18 – Tutela dei lavoratori
 - Art. 19 – Oneri – Obblighi e spese della Ditta
 - Art. 20 – Controversie
 - Art. 21 – Elezione del domicilio
 - Art. 22 – Norme finali
-
- Allegato 1 – Scheda tecnica
 - Allegato 2 – Elenco ubicazioni transenne parapetonali

FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI E CONCESSIONE IN USO DEI RELATIVI SPAZI PUBBLICITARI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Formano oggetto del presente contratto la fornitura e la posa in opera di n. 450 transenne parapetonali aventi le caratteristiche tecniche di cui all'allegata "Scheda tecnica", previa rimozione e smaltimento di quelle esistenti, senza oneri per la pubblica amministrazione, ed il corrispettivo economico a fronte della concessione in uso su quota parte delle stesse degli spazi pubblicitari nelle quantità, tipologie e posizioni di massima elencate negli allegati al presente capitolato.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e la ditta stessa dovrà provvedere, oltre alla manutenzione ordinaria, anche alla sostituzione degli impianti danneggiati qualora si rendesse necessario.

Il Comune si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il numero degli impianti, sia con spazio pubblicitario da concedere in uso che privi dello stesso, di una percentuale non superiore al 20%, senza che nessun costo sia dovuto alla Ditta aggiudicataria per l'incremento né sia riconosciuta alcuna riduzione del canone a fronte del minor numero di impianti dati in concessione d'uso.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2009. Il contratto non può essere trasferito a terzi, neppure parzialmente, pena la risoluzione dello stesso. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto della fornitura devono presentare le caratteristiche tecniche, dimensionali ed estetiche indicate nell'allegata "Scheda tecnica", nonché dovranno conformarsi a tutte le leggi, disposizioni e normative vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso della validità contrattuale, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzata al Comune.

Art. 4 – TERMINE DI INSTALLAZIONE DELLE TRANSENNE PARAPEDONALI

L'installazione di tutti i manufatti dovrà concludersi entro il 30 giugno 2009.

Per ciascun giorno di ritardo sul termine fissato per l'ultimazione dell'installazione sarà applicata una penale giornaliera di Euro 5,00 (cinque) per ogni manufatto non installato.

E' facoltà del Comune dichiarare la decadenza della ditta dal Contratto nel caso di ritardo accumulato superiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La fornitura e posa in opera dei manufatti è da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni:

- a. fornitura, trasporto e posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze;
- b. demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei manufatti esistenti da sostituire;
- c. realizzazione dei lavori e delle opere necessarie alla collocazione dei manufatti stessi, quali ad esempio opere di scavo, fondazioni, sistemazione e rimessa in pristino all'intorno, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti pubbliche di servizio, ecc.;
- d. comunicazione al Comune dell'avvenuta installazione/rimozione/spostamento/rottamazione dei manufatti;
- e. manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intera durata del contratto ed in particolare:
 - interventi di riparazione o sostituzione per usura del manufatto;
 - interventi di riparazione urgenti (rimozione e sostituzione del manufatto, o di parti di esso, danneggiato in conseguenza ad atti vandalici o sinistri) con messa in sicurezza del luogo entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
 - interventi di pulizia e lavaggio dei manufatti con cadenza semestrale;
 - ripristino della verniciatura atto ad evitare tutto ciò che può influire negativamente sull'immagine e il decoro dei manufatti;
 - mantenimento in perfetto stato di efficienza dei manufatti per tutta la durata del contratto;
 - verifica periodica della stabilità e della sicurezza con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sui manufatti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- f. spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio e/o qualsiasi esigenza sopravvenuta segnalata dal Comune di Cuneo.

Gli obblighi del presente articolo sono inderogabili e la Ditta dovrà provvedere autonomamente agli interventi di manutenzione/sostituzione necessari entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal manifestarsi dell'evento. Nel caso in cui, a seguito dell'evento, si presenti una situazione di pericolo la Ditta dovrà provvedere al ripristino della sicurezza del luogo entro 24 ore. Tutti gli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi di cui sopra si intendono a totale carico delle Ditta Affidataria.

Il mancato adempimento di ciascuno dei sopra elencati obblighi comporterà l'irrogazione di una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni manufatto per ogni giorno di ritardo nell'espletamento dell'intervento.

Gli obblighi del presente Capitolato sono riferiti a tutti gli impianti, ivi inclusi quelli privi di spazio pubblicitario.

Art. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Si intendono a totale carico della Ditta affidataria:

- a. le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli tributari;

- b. le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, canone, onere o tributo derivante dall'esecuzione del presente contratto di appalto, che sono e/o saranno previsti dalla legislazione vigente o dalle norme regolamentari;
- c. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;
- d. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
- e. le spese di installazione, manutenzione e gestione dei manufatti;
- f. le spese per il trasporto a rifiuto dei manufatti esistenti;
- g. le spese relative allo smaltimento degli impianti.

Art. 7 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per ciascun anno di validità del contratto la Ditta verserà al Comune il canone annuale indicato nell'offerta economica, in due rate semestrali anticipate di importo pari alla metà dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di ciascun semestre (30 gennaio – 30 luglio).

L'importo di tale corrispettivo verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La rivalutazione sarà applicata dall'anno 2010, utilizzando l'indice dell'anno 2009.

L'importo di tale corrispettivo non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Ditta otterrà come corrispettivo dell'utilizzo.

La Ditta affidataria non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze sopra indicate costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la Ditta affidataria in mora; da tali date saranno pertanto dovuti, sugli importi non corrisposti, interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza protrattasi per 60 (sessanta) giorni da facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese della Ditta affidataria.

Art. 8 – APPROVAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Sulle transenne è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica.

Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi a suo insindacabile giudizio; in particolare non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, o in concorrenza con gli interessi del Comune.

Il Comune ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Ditta di tutte le spese relative.

Art. 9 – DANNEGGIAMENTI E FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE

La Ditta dovrà a proprio esclusivo onere e cura provvedere, tempestivamente, ad effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità di tutti i manufatti oggetto dell'affidamento, ivi compresi quelli privi di spazi pubblicitari, che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo della validità contrattuale, risultare rotti o danneggiati, imbrattati, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista.

Viene fatto salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso il Comune) da parte della Ditta.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Ditta con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni del Comune.

Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Ditta dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.

Il mancato intervento da parte della Ditta comporterà l'irrogazione delle penali previste nel precedente art. 5.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E GARANZIE

La Ditta è obbligata a vigilare sull'integrità di tutti i manufatti compresi nell'appalto e a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione.

La Ditta è responsabile di eventuali danni causati a persone, impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori di installazione dei manufatti e per tutta la durata del contratto.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, la Ditta resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni diretti o indiretti causati.

Il Comune resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Ditta afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

La Ditta affidataria si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi, nessuna esclusa, nonché nei confronti del Comune di Cuneo; risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

A tal proposito la Ditta affidataria si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la seguente polizza:

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):

a) L'assicurazione RCT dovrà garantire la ditta affidataria per tutta l'attività da essa svolta, così come individuata agli artt. 1 e 5 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere inoltre:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta affidataria;

- che nella definizione di terzi ai fini della presente assicurazione siano compresi i dipendenti e gli amministratori del Comune di Cuneo.

Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad Euro 516.000,00 per danni a cose e/o animali.

- b) Nella garanzia di RCO si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti “dipendente”, tutte le figure professionali previste dalla Legge n. 30/2003 (legge Biagi) eventualmente utilizzati dalla Ditta affidataria.

Il testo da adottare dovrà comprendere “il danno biologico”.

La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.

Il massimale RCO non potrà essere inferiore ad Euro 75.000,00 per ogni “dipendente” infortunato.

I massimali di cui ai punti a e b dovranno essere rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Prima dell’inizio del servizio oggetto del presente capitolato la ditta affidataria dovrà consegnare copia del contratto di assicurazione definitivo o altro documento contrattuale rilasciato dalla Società assicuratrice, regolarmente quietanziato per conferma di avvenuta copertura del rischio.

La copertura assicurativa, nei termini richiesti, dovrà avere decorrenza prima dell’inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita dal Comune di Cuneo.

Art. 11 – SCADENZA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La proprietà di tutti i manufatti oggetto del presente appalto passerà gratuitamente al Comune di Cuneo al termine del rapporto di affidamento, comunque determinatosi.

Alla scadenza del contratto tutti i manufatti dovranno presentarsi in perfette condizioni di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all’uso e dovranno essere lasciati liberi e funzionanti, salvo il recupero delle parti aggiuntive dei manufatti adibiti a spazi pubblicitari che possono essere rimosse senza pregiudizio per la funzionalità e completezza del manufatto e delle sue strutture (si veda l’allegata Scheda Tecnica). In ogni caso gli impianti con telaio di cui al punto 1.a) della Scheda Tecnica non potranno essere consegnati con il solo telaio bensì completi di pannello bianco con caratteristiche conformi al punto 5 della stessa.

La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla consegna degli impianti e dopo l’accertamento del buono stato degli stessi.

Art. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 75, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, commisurata in Euro 2.000,00 (euro duemila/00) da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la tesoreria dell’ente o Banca Regionale Europea, Via Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo).

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, l'importo della garanzia sopra richiamata, purché corredata da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, commisurata ad Euro 1.000,00 (euro mille/00).

La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di Associazioni temporanee di imprese ORIZZONTALI, il beneficio della riduzione della garanzia è fruibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità; in caso di Associazioni temporanee di imprese VERTICALE, il suddetto beneficio è attribuito alle imprese in possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione, per la quota parte ad esse riferibili.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 14 – ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Gli impianti forniti ed installati devono corrispondere alle caratteristiche di cui alla scheda tecnica allegata al presente capitolato e dovranno conformarsi a tutte le leggi, disposizioni e normative vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso della validità contrattuale senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzata al Comune.

Il Comune può rifiutare i materiali ed i componenti ritenuti non conformi a criteri di sicurezza e resistenza; in tal caso la Ditta è obbligata a rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove la Ditta non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Comune, lo stesso è legittimato a provvedervi direttamente a spese della Ditta.

Il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune nel corso delle installazioni. La ditta dovrà comunicare alla stazione appaltante l'avvenuto posizionamento dei manufatti, con opportuna autocertificazione di lavoro a regola d'arte.

Art. 15 – SUBAPPALTO

Il servizio viene svolto dalla ditta aggiudicataria non ammettendo nessuna forma di subappalto.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni del Comune.

Art. 17 – DECADENZA

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) mancata stipula del contratto;
- b) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale della ditta aggiudicataria;
- c) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dalla ditta aggiudicataria per qualsiasi causa o motivo;
- d) mancato pagamento del canone dovuto secondo quanto stabilito all'art. 7;
- e) mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 13;
- f) ritardo nell'installazione degli impianti superiore a 60 (sessanta) giorni come stabilito all'art. 4;
- g) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione;
- h) destinazione degli impianti ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- i) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- j) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di gestire gli impianti ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- k) violazione ai divieti di cessazione e subappalto di cui agli artt. 15 e 16;
- l) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al Concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, e disporrà i termini di riconsegna degli impianti oggetto della concessione.

In caso di decadenza il Comune potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.

Art. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 19 – ONERI – OBBLIGHI E SPESE DELLA DITTA

Ad integrazione e migliore specificazione degli obblighi e spese indicati in altri articoli del presente Capitolato, si ribadiscono di seguito gli oneri a carico della Ditta:

- Gli oneri e le spese, quand'anche superiori al previsto per l'approntamento dei siti, esecuzione di fondazione, piattaforme, pavimentazioni anche di raccordo, ed esecuzione a regola d'arte dei manufatti.
- Gli indennizzi per eventuali occupazioni temporanee di aree di terzi e per il risarcimento degli eventuali danni loro arrecati.
- Gli oneri e spese per la demolizione, smaltimento, recupero e trasporto a discarica dei manufatti esistenti e da sostituire.
- Gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture, manufatti e siti manomessi durante i lavori.
- Gli oneri e le spese per il mantenimento in condizioni di sicurezza di tutti i cantieri, relativi allacciamenti e consumi.
- Gli oneri per l'attivazione di allacciamenti, utenze di servizi, e rispettivi consumi e tributi per tutta la durata contrattuale.
- Gli oneri o spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e per il rispetto dei patti e condizioni relativi all'esercizio di dette attività e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata.
- Gli oneri e le spese per la fornitura di copie di progetti, riproduzioni, scritturazioni, cancelleria, bollati e quant'altro attinente la gestione del Contratto, e l'esecuzione dello stesso.
- Gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d'opera dell'appaltatore nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente gli obblighi assunti con l'appalto, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata del contratto.

- Gli oneri e le spese tutte per la stipula e registrazione del contratto, e tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti.
- Le imposte ed i diritti di qualsiasi specie ed in particolare l’Imposta sulla Pubblicità, con riferimento al D.Lgs. 507/1993 ed al Regolamento Comunale sull’Imposta sulla Pubblicità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 25/07/1994 s.m.i., ed il Canone Occupazione Suolo Pubblico (Cosap) con riferimento al Regolamento Comunale COSAP adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20/12/2000 s.m.i..
- Gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti, deterioramenti accidentali, danneggiamenti, sicurezza e incolumità di persone e cose.
- Gli obblighi relativi al trasferimento o rimozione in altro sito di manufatti già installati o che nel corso di validità della Concessione dovessero essere trasferiti d’ordine del Comune.
- Gli obblighi relativi alla riparazione di guasti o danneggiamenti colposi o dolosi dei manufatti installati e loro rimessa in pristino con relativo rischio a copertura assicurativa.
- Gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l’incolumità di persone e cose e per danni a terzi.
- Gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali.
- Gli oneri relativi al pagamento di tasse ed oneri di qualsiasi tipo e di cui ai precedenti articoli.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra il Comune di Cuneo e la Ditta Affidataria derivanti dall’esecuzione del presente appalto sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile al giudice del foro di Cuneo.

Art. 21 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti della presente concessione la Ditta affidataria dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Cuneo e nominare un referente responsabile per il territorio comunale.

Art. 22 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge, nonché le disposizioni del Codice Civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l’Aggiudicatario dovrà inoltre osservare:

- ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d’opera in tema di pubbliche forniture ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto;
- le disposizioni previste da Leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto;

- tutte le normative tecniche nazionali ed internazionali, anche se non espressamente richiamate in questo capitolato, relative all'appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti fino al termine di scadenza del contratto;
- eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.

Di quanto sopra l'Impresa dichiara di avere preso esatta ed integrale conoscenza, essendo l'appalto soggetto all'osservanza di tutte le condizioni in essi contenute.

La Ditta aggiudicataria, per quanto non previsto o richiamato nel presente capitolato, sarà comunque tenuta all'osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti che disciplinano gli appalti, i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro e le leggi anti-inquinamento.